

CORTE D'APPELLO DI BARI

III SEZIONE CIVILE

Progetto prevedibilità delle decisioni

TEMATICA:

Interessi compensativi da risarcimento aquiliano.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

art. 2043 c.c. “risarcimento per fatto illecito”;

art. 1224 c.c. “danni nelle obbligazioni pecuniarie”;

art. 1219 c.c. “costituzione in mora”.

QUESTIONI GIURIDICHE E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:

In data 5 ottobre 2016, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Bari si riunivano i consiglieri del collegio, i giudici ausiliari ed i tirocinanti, al fine di individuare un indirizzo univoco della Sezione, in merito alla disciplina probatoria degli interessi compensativi da risarcimento del danno conseguente a fatto illecito, sussistendo sull'argomento numerose e divergenti pronunce della Corte di Cassazione.

Sul punto, in giurisprudenza si ritiene che in caso di risarcimento “per equivalente” del danno subito da fatto illecito, al danneggiato sia dovuto anche il risarcimento per il mancato guadagno che avrebbe potuto conseguire se avesse investito la somma di denaro ottenuta al momento dell'evento lesivo. In tale ottica, i Consiglieri rilevavano la presenza, nel recente passato, di diversi e per alcuni aspetti opposti orientamenti della Suprema Corte, in merito alla disciplina probatoria di tale categoria di interessi.

Alla stregua di detti contrasti i Consiglieri discutevano ampiamente su quale indirizzo la Corte avrebbe dovuto seguire, tenuto conto delle diverse soluzioni prospettate dalle pronunce della Corte di Cassazione.

Un primo indirizzo afferma che la prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995). Così opinando, il danneggiato dovrebbe quanto meno proporre specifica domanda, allegando la prova del danno subito da lucro cessante in forza di criteri presuntivi.

Altra posizione giurisprudenziale, più rigorosa e restrittiva, stabilisce che il pregiudizio non viene considerato *in re ipsa*, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca: vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio, vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli, in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore, vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito.

Di diverso orientamento è il più recente indirizzo espresso in diverse pronunce dei giudici di legittimità, secondo cui gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, ex art. 1224 c.c., in quanto sono

rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria. Entrambe, quindi, non configurerebbero il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria. Sicché il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione. (Sez. 1, Sentenza n. 18243 del 17/09/2015, Rv. 636751)

In ordine all'assenza di una domanda, si osserva che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento da atto illecito, costituendo una componente del risarcimento, possono essere attribuiti anche in assenza di un'espressa domanda della parte danneggiata.

I componenti del collegio aderivano all'indirizzo emerso nelle ultime pronunce dei giudici di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 12140 del 14/06/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 3173 del 18/02/2016), fondate sull'assunto secondo cui l'operazione di rivalutazione non esaurisce il ristoro dei pregiudizi patiti dal creditore. La liquidazione del danno in moneta attuale, infatti, serve a ristorare la perdita patrimoniale ma, essendo il responsabile di un fatto illecito in mora *ex re* dal giorno dell'illecito (art. 1219 c.c.), il creditore avrebbe in teoria diritto di ricevere immediatamente l'importo dovutogli a titolo di risarcimento. Sicché, ricevendolo in ritardo, il danneggiato patisce un danno ulteriore che merita di essere ristorato tramite il calcolo degli interessi compensativi. Questi ultimi, costituendo una componente del risarcimento, possono essere attribuiti anche in assenza di un'espressa domanda della parte creditrice, essendo sufficiente una richiesta generica di risarcimento integrale.

Al termine della riunione, alla luce delle motivazioni su esposte i Consiglieri ritenevano di condividere l'ultima soluzione esaminata, così come prospettata dalle sopraccitate pronunce della Suprema Corte, intervenute nell'anno corrente.

La Corte ha prontamente recepito tali conclusioni con la sentenza che ha definito il procedimento con n.1507/2011 in corso di pubblicazione, con la quale è stato rigettato l'appello volto a contestare l'assenza di una esplicita domanda in merito agli interessi compensativi derivanti da fatto illecito, facendo proprio l'orientamento della Suprema Corte (Sez. 3, Sentenza n. 12140 del 14/06/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 3173 del 18/02/2016).

Bari, 2 novembre 2016.

Scheda redatta dal dott. Facchini Pietro, tirocinante ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013 presso la Corte d'Appello di Bari, terza sezione civile.